

ISTRUZIONI AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE DA TICKET PER REDDITO

Nel caso di dubbi o necessità di chiarimenti rispetto alla compilazione dell'autocertificazione è opportuno rivolgersi all'Ufficio Relazioni col Pubblico della Azienda.

Nel caso di dubbi riguardo alla propria situazione reddituale è opportuno rivolgersi all'Agenzia delle Entrate, agli sportelli fiscali dei Patronati, ai CAF e altri soggetti che offrono assistenza fiscale

- 1) La dichiarazione è resa dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:
 - genitore esercente la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
 - tutore se l'interessato è soggetto a tutela;
 - amministratore di sostegno se l'interessato ne è soggetto.
 - interessato con l'assistenza del curatore se l'interessato è soggetto a curatela;
- 2) Per reddito complessivo lordo ai fini dell'esenzione, è da intendersi il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili dei singoli membri del nucleo familiare, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:
 - mod. CUD
 - mod. 730
 - mod. UNICO persone fisiche
- 3) Compongono il nucleo familiare fiscale, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51.

Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.

Familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51, ovvero:

 - coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
 - figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51 senza limiti di età anche se non conviventi o residenti all'estero;
 - e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti "altri familiari a carico"):
 - a). il coniuge legalmente ed effettivamente separato
 - b). i discendenti dei figli
 - c). i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
 - d). i genitori adottivi
 - e). i generi e le nuore;
 - f). il suocero e la suocera;
 - g). i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

N.B.: I soggetti, pur conviventi, che dispongono di redditi propri, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.
- 4) Esenzione per soggetti disoccupati:
 - 1) Condizione di disoccupazione: ai fini dell'esenzione dal ticket si considerano disoccupati i soggetti che all'atto della prescrizione hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze, autocertificata mediante il medesimo modulo di autocertificazione dei requisiti che danno diritto all'esenzione per reddito.

I titolari di rapporto di lavoro dipendente non possono essere considerati disoccupati, ai fini dell'esenzione dal ticket, anche se l'impegno orario è inferiore alle venti ore settimanali (come prevede una nota del Ministero della Salute nota Ministero Salute, Dipartimento per l'Ordinamento Sanitario del 14 Maggio 2003 prot. 100/SCPS/Que/4,6403).
 - 2) Condizione di reddito: l'esenzione opera se oltre allo status di disoccupato il soggetto appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a Euro 8.263,31 aumentato a Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
- 5) Esenzione per soggetti con età superiore a 65 anni: l'esenzione viene rilasciata con validità illimitata, ma ogni anno l'assistito è tenuto a verificare che le sue condizioni reddituali rimangano tali da poter aver diritto a tale esenzione, ovvero di non superare il tetto di 36.151,98 euro per il nucleo familiare. Qualora si accorga di superare tale tetto, è tenuto a darne comunicazione all'azienda, richiedendo la revoca del certificato.

ATTENZIONE: CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

L'Azienda USL, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del DM 11 Dicembre 2009 e del D.Lgs 150/2015 (Job Acts), è tenuta a controllare il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali e lavorative), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati. A tale scopo le Aziende USL sono dotate di sistemi informativi che consentono la verifica puntuale di tutte queste informazioni. Si ricorda che l'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all'art 76 del DPR 445/2000.

VALIDITÀ

Il certificato si può chiedere in qualunque momento dell'anno, e la sua validità parte dal giorno del suo rilascio. In qualsiasi giorno venga rilasciato, la scadenza resta comunque il 31 dicembre di quell'anno.

In tutti i casi, ad eccezione di quelli in cui l'assistito ha età superiore ai 65 anni o inferiore ai 6 anni, il certificato ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni, il certificato ha validità fino al giorno del compimento dei 6 anni di età.

Per gli assistiti di età superiore ai 65 anni, il certificato ha validità illimitata.

In entrambi i casi (maggiore di 65 o minore di 6 anni) il certificato ha comunque validità fino ad eventuale comunicazione di cambiamento della condizione reddituale.

Per gli assistiti che hanno l'assistenza temporanea (es: presso azienda diversa da quella di residenza), la validità del certificato non può superare la data di scadenza dell'assistenza.

PERDE IMMEDIATA VALIDITÀ IN TUTTI I CASI IN CUI LE CONDIZIONI IN ESSA DICHIARATE NON SUSSISTANO PIÙ (ad esempio: cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell'anno precedente, ecc.).

IL DICHIARANTE È TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE DEL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE.

Annullamento del certificato:

Qualora, nei primi mesi dell'anno, il dichiarante non sia in possesso delle informazioni inerenti i suoi redditi, utili ai fini della compilazione dell'autocertificazione, potrà compilare l'autocertificazione sulla base di un reddito presunto, e nel momento in cui è in possesso di dati certi (CUD, modello 730, modello UNICO) deve comunicare l'eventuale rettifica se il reddito risulta superiore alla soglia prevista, richiedendo l'annullamento dell'autocertificazione rilasciata e pagando il ticket dovuto per le prestazioni fruitive in regime di esenzione da inizio anno. L'azienda provvederà al ritiro del certificato di esenzione.

Revoca del certificato:

Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno, nel corso della validità del certificato, delle condizioni per beneficiare dell'esenzione (cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione ecc). L'azienda anche in questo caso provvederà al ritiro del certificato di esenzione.